



STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 23 in data 17/02/2014

Atto Notarile dott. Franco Bossoni - rep. nr. 77677 - racc. nr. 19784
Registrato in data 26/02/2014 al n. 1407 serie IT

Approvato con decreto Regione Lombardia n. 7072
in data 23/07/2014

Art. 1 - Denominazione

E' costituita la Fondazione Casa di Dio Onlus, persona giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

L'Ente ha l'obbligo di utilizzare nei rapporti con i terzi la denominazione di "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ovvero l'acronimo "ONLUS".

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede a Brescia, in via Moretto, n. 4.

Il Consiglio Generale potrà deliberare l'istituzione di eventuali sedi secondarie nel territorio regionale.

Art. 3 - Storia

La Fondazione è il risultato della trasformazione deliberata dalla Commissione Amministratrice delle Istituzioni Bresciane di Iniziative Sociali in data 17 settembre 2003 n. 83 in ottemperanza al disposto degli artt. 3 e 5 della Legge Regione Lombardia n. 1/2003.

La trasformazione è stata approvata dalla Regione Lombardia con D.G.R. 1545 del 05/12/2003 che ha disposto l'iscrizione della Fondazione nel registro delle persone giuridiche private.

Le Istituzioni Bresciane di Iniziative Sociali costituivano un raggruppamento delle seguenti Istituzioni Pubbliche di Assistenza e beneficenza: II.PP.A.B. "Rossini" e I.P.A.B. "Casa di Dio" a norma del D.P.G.R. V/30046 del 19/12/1992.

Anteriormente tale raggruppamento era denominato "Amministrazione degli Orfanotrofi e Pie Case di Ricovero" a norma del Decreto Reale del 21 febbraio 1861, modificato dal R.D. 18.12.1941 n. 26017-52 e comprendeva le seguenti II.PP.A.B.: Pio luogo "Casa di Dio", Pio luogo "Rossini", Pio luogo "Orfanotrofio Femminile", Pio luogo "Orfanotrofio Maschile", Pio luogo "Zitelle", Pio luogo "Lamberti-Passerini".

L'I.P.A.B. "Rossini" già denominata "Pio Luogo Rossini o delle Pericolanti" trae la sua origine dal dispaccio del R.G.L. 28.7.1828 n. 128101-844 di erezione in Ente Morale.

Con il D.P.G.R. n. V/30046 del 19.11.1992 l'I.P.A.B. "Rossini" ha incorporato, mediante fusione, i preesistenti Pii Luoghi: "Orfanotrofio Maschile", "Orfanotrofio Femminile", "Zitelle", "Lamberti Passerini", di cui al R.D. 18.12.1941 n. 26017-52.

La sua dotazione patrimoniale è costituita dai propri beni e da quelli di proprietà delle II.PP.A.B. sopra indicate alla data del decreto di fusione.

L'I.P.A.B. "Casa di Dio", già denominata "Ospitale dei mendicanti o pio luogo Casa di Dio" trae la sua origine dall'atto del Magno Collegio dei Deputati della città di Brescia in data 8 settembre 1577.

La sua dotazione patrimoniale è costituita dai beni di proprietà dell'I.P.A.B. Ospitale dei mendicanti o Pio luogo "Casa di Dio".

Per effetto dell'ultima modifica statutaria, approvata con D.P.G.R. n. 11981 del 24 novembre 2011, l'Ente ha assunto la denominazione "Fondazione Casa di Dio Onlus".

Art. 4 - Aderenti e sostenitori

In considerazione delle opportunità di favorire la crescita ed il consolidamento delle iniziative operative della Fondazione, ai sensi dell'art.17 del Dlgs 207/2001, possono ottenere la qualifica di aderenti gli enti pubblici e privati che, condividendo le finalità della Fondazione, aderiscano ad essa con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie.

Possono ottenere la qualifica di sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano agli scopi della Fondazione con un contributo che sarà determinato dal Consiglio Generale ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali ed immateriali, sempre in conformità con le disposizioni del Consiglio Generale.

La qualifica di sostenitore benemerito è concessa dal Consiglio Generale a esponenti del mondo della cultura, arte, spettacolo, sport ed imprenditoria che, in modo significativo implicante notorietà, abbiano prestato la loro immagine pubblica personale a beneficio della Fondazione.

Compete al Consiglio Generale della Fondazione l'accettazione delle proposte spontanee di adesione degli aderenti e dei sostenitori e la loro iscrizione nell'apposito regi-

stro la cui tenuta ed aggiornamento, unitamente all'Albo dei Benefattori, sarà effettuata dal Consiglio Generale stesso.

In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente la condivisione delle finalità della Fondazione e non assumano l'impegno a sostenere con mezzi economici, beni materiali o con attività di particolare rilievo il funzionamento e finanziamento delle sue opere.

Coloro che concorrono in qualunque modo alle attività o al patrimonio della Fondazione non possono ripetere le erogazioni effettuate né rivendicare diritti sul patrimonio.

La partecipazione di benefattori, aderenti e sostenitori al Consiglio Generale della Fondazione, secondo le previsioni dell'art. 10 dello statuto, avviene sulla base di uno specifico regolamento.

Art. 5 - Finalità

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare nei settori della beneficenza, assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, a favore delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, in particolare a favore di anziani, minori e disabili, autosufficienti e non, in stato di bisogno o disagio sociale.

La Fondazione, inoltre, persegue la finalità di tutelare e valorizzare il proprio patrimonio storico artistico.

La Fondazione, in ragione della propria storia è impegnata ad operare principalmente a favore della città di Brescia e dei suoi cittadini, sviluppando una costante collaborazione con i soggetti pubblici e privati del non profit cittadino.

Art. 6 - Attività

Allo scopo di realizzare le finalità di cui al precedente art.5, la Fondazione, tra l'altro, potrà:

- a) realizzare interventi e gestire servizi/strutture, a ciclo residenziale e semiresidenziale, per rispondere ai bisogni di assistenza e cura delle persone, in particolare anziane, autosufficienti e non, con l'obiettivo di mantenere il più a lungo possibile le

loro capacità fisio-psichiche e la loro autonomia, nonché di rendere disponibili i servizi più aggiornati in materia di prevenzione, cura e riabilitazione;

- b) realizzare interventi e gestire servizi/strutture, a ciclo residenziale e semiresidenziale, per prevenire e rispondere a situazioni di bisogno, di disabilità o di disagio sociale nel campo dei minori;
- c) collaborare con gli Enti locali e con gli altri organismi pubblici e privati interessati, in specie fondazioni, al fine di realizzare una rete organica ed integrata di servizi socio-sanitari sul territorio, garantendo una corretta programmazione ed una coordinata gestione degli interventi e dei servizi;
- d) sviluppare programmi e progetti di conservazione, promozione e valorizzazione del proprio patrimonio storico – artistico e culturale anche attraverso la collaborazione con altri Enti, pubblici e/o privati, culturali e territoriali;
- e) promuovere ogni altra iniziativa utile al conseguimento delle finalità sociali.

La Fondazione potrà altresì compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie atte a favorire il raggiungimento degli scopi sociali.

La Fondazione potrà costituire e/o partecipare ad organizzazioni (fondazioni, associazioni, società, consorzi, ecc.) le cui finalità siano compatibili con gli scopi della Fondazione e con la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.

E' vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 7 – Patrimonio

1. Composizione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili esistenti all'atto della trasformazione e contenuti negli appositi inventari;
- b) dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, che saranno destinati a patrimonio con delibera del Consiglio Generale;
- c) dai contributi ottenuti da enti e da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

d) dalla parte di rendite non utilizzata e, con delibera del Consiglio Generale, destinata ad incrementare il patrimonio.

Negli inventari della Fondazione devono essere espressamente individuati i seguenti beni destinati alla realizzazione dei fini istituzionali:

- i beni immobili strumentali allo svolgimento delle attività istituzionali
- i beni immobili di valore storico e artistico
- i beni mobili di valore storico artistico.

2. Gestione

Le eventuali delibere concernenti la dismissione di tali beni facenti parte del patrimonio della Fondazione, ritenute necessarie per il reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie, dovranno essere adottate con la maggioranza qualificata di almeno 8/11 dei componenti del Consiglio Generale. Resta comunque esclusa la possibilità di procedere a qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale rappresentato dai beni, rapportato ad attualità.

Gli oneri assistenziali e di culto, gravanti sul patrimonio in forza di disposizioni testamentarie, sono integralmente assunti dalla Fondazione e saranno adempiuti nei limiti delle rendite patrimoniali ad essi destinate.

Le modalità organizzative interne idonee ad assicurare un'efficace, efficiente ed adeguata gestione del patrimonio, quale attività separata dalle altre attività della Fondazione, sono disciplinate nel Regolamento di organizzazione e funzionamento.

Art. 8 - Fondo di gestione: impiego

La Fondazione provvede al diretto raggiungimento delle proprie finalità statutarie per mezzo del Fondo di gestione composto come segue:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- b) dalle rette, tariffe, corrispettivi o contributi dovuti da utenti privati o da Enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- c) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;

- d) da contributi di privati;
- e) da contributi di enti pubblici;
- f) da entrate derivanti dallo svolgimento di attività direttamente connesse a quelle istituzionali, svolte anche in regime di convenzione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi statutari.

Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali o alle attività direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 9 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio Generale
- b) il Comitato di Gestione
- c) il Presidente
- d) l'Organo sindacale e di Revisione

Art. 10 – Consiglio Generale: composizione, durata, decadenza, incompatibilità

La Fondazione è retta da un Consiglio Generale composto di undici membri così nominati:

- cinque nominati dal Sindaco di Brescia. Tra essi il Consiglio Generale elegge il Presidente della Fondazione
- due nominati dal Vescovo di Brescia
- uno nominato dai Benefattori, Aderenti e Sostenitori della Fondazione
- uno nominato dal Presidente dell'Associazione Industriali di Brescia in rappresentanza del mondo imprenditoriale di Brescia

- uno nominato dal Portavoce del Forum del Terzo Settore di Brescia in rappresentanza delle organizzazioni sociali di Brescia
- uno nominato dai lavoratori dei servizi gestiti dalla Fondazione

Per garantire l'efficace esercizio dei compiti istituzionali, i preposti provvederanno alle nomine dei membri del Consiglio Generale considerando la loro professionalità, competenza ed esperienza, in particolare negli ambiti cui è rivolta l'attività della Fondazione, comprovata attraverso curricula certificati.

I membri del Consiglio Generale durano in carica come segue:

- cinque anni i nominati dal Sindaco di Brescia
- cinque anni i nominati dal Vescovo di Brescia
- tre anni il nominato dai benefattori, aderenti e sostenitori
- tre anni il nominato dal Presidente dell'Associazione Industriali di Brescia
- tre anni il nominato dal Portavoce del Forum del Terzo Settore di Brescia
- tre anni il nominato dai lavoratori dei servizi gestiti dalla Fondazione

e possono essere confermati senza interruzione per un massimo di due mandati.

Decadono dalla carica i membri che non partecipano ad almeno un terzo delle sedute nel corso di due esercizi di bilancio consecutivi.

Non possono assumere la carica di Consigliere Generale e di Gestione della Fondazione coloro che:

- abbiano liti con la Fondazione o abbiano debiti con essa e che siano stati legalmente posti in mora;
- siano stati dichiarati inabilitati, interdetti o falliti;
- ricoprono le cariche di Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale presso il Comune di Brescia;
- ricoprono le cariche di Presidente, Assessore o Consigliere della Provincia di Brescia o della Regione Lombardia;
- rivestono incarichi dirigenziali presso le Aziende Sanitarie Locali della Regione Lombardia.

Le nomine dei Consiglieri devono pervenire al Presidente in carica della Fondazione non oltre 45 giorni dalla data di decadenza statutaria.

Nello stesso termine, al Presidente che provvede ad avviare la procedura deve pervenire la surroga del Consigliere decaduto da parte del preposto che aveva provveduto alla nomina del consigliere stesso.

Il consigliere subentrante resta in carica per tre o cinque esercizi, secondo quanto previsto al precedente secondo comma.

Nel caso in cui i soggetti preposti alla nomina dei Consiglieri non provvedano entro i tempi previsti, provvede il Consiglio Generale mediante cooptazione di persona competente e qualificata.

Al Presidente compete, per la funzione svolta, una indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio Generale.

Ai membri del Consiglio Generale compete un gettone di presenza onnicomprensivo, per la partecipazione alle riunioni del Consiglio, nella misura determinata dal Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale, dopo il suo insediamento, deve deliberare gli importi individuali di indennità di carica e gettoni di presenza.

L'importo individuale dei gettoni di presenza non potrà essere superiore all'importo del gettone di presenza previsto dal Comune di Brescia per la partecipazione dei Consiglieri al Consiglio Comunale.

L'indennità non potrà essere determinata in misura superiore il compenso massimo previsto dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Art. 11 - Consiglio Generale: funzioni e poteri

Il Consiglio Generale esercita le funzioni di indirizzo politico-strategico e di sorveglianza della Fondazione, definendo gli obiettivi e i programmi di attività e sviluppo e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Compete al Consiglio Generale:

- a) nominare i membri del Comitato di Gestione
- b) nominare il Direttore Generale

- c) deliberare i documenti di indirizzo pluriennali
- d) approvare i bilanci annuali di previsione entro il mese di novembre e consuntivo entro il mese di aprile
- e) accettare lasciti e donazioni di beni immobili e di titoli
- f) acquistare ed alienare beni immobili
- g) approvare i regolamenti
- h) modificare lo Statuto

Art. 12 - Consiglio Generale: convocazione

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente periodicamente in via ordinaria e, in via straordinaria, quando vi sia un problema urgente oppure quando ne facciano richiesta almeno cinque membri.

L'invito ad intervenire alla seduta e l'ordine del giorno degli affari da trattare deve essere trasmesso a mezzo lettera, fax o e-mail al domicilio dei consiglieri almeno otto giorni prima e, nelle convocazioni d'urgenza, almeno tre giorni prima della riunione.

Prima che sia diramato, per il tramite del Presidente, ogni consigliere può chiedere di inserire nell'ordine del giorno proprie proposte.

In caso di urgenza il Consiglio, con la presenza di tutti i componenti e all'unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 13 – Consiglio Generale: riunioni, deliberazioni e verbali

Le riunioni sono valide quando è presente la metà più uno dei membri del Consiglio Generale, non computando chi, trovandosi nelle condizioni previste dal Regolamento di organizzazione e funzionamento, non può prendere parte a discussioni o deliberazioni.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti (gli astenuti si considerano votanti) salvo quelle deliberazioni per le quali la legge, il presente Statuto o i Regolamenti stabiliscano particolari maggioranze.

A parità di voti, la proposta si considera respinta.

Le votazioni si svolgono per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone che devono avvenire con voto segreto.

I verbali delle deliberazioni sono redatti dal Direttore generale e firmati dal Presidente e dal Direttore generale medesimo.

Ogni Consigliere può far inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni a giustificazione del voto espresso.

Art. 14 - Comitato di Gestione : funzioni, poteri e composizione

Il Comitato di Gestione esercita le funzioni di gestione delle attività della Fondazione.

Al Comitato di Gestione sono conferiti i più ampi poteri sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione della Fondazione, esclusi solo quelli riservati al Consiglio Generale

Il Comitato di Gestione è composto da tre membri.

Il Presidente del Consiglio Generale è membro di diritto e presidente anche del Comitato di Gestione.

Gli altri due membri sono nominati dal Consiglio Generale al di fuori dei suoi componenti.

Il Comitato di Gestione dura in carica quattro anni.

Art. 15 - Comitato di Gestione: convocazione

Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente periodicamente in via ordinaria e, in via straordinaria, quando vi sia un problema urgente oppure quando ne facciano richiesta almeno due membri.

L'invito ad intervenire alla seduta e l'ordine del giorno degli affari da trattare deve essere trasmesso a mezzo lettera, fax o e-mail al domicilio dei membri del Comitato almeno tre giorni prima e, nelle convocazioni d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Prima che sia diramato, per il tramite del Presidente, ogni membro può chiedere di inserire nell'ordine del giorno proprie proposte.

In caso di urgenza il Comitato di Gestione, con la presenza di tutti i componenti e all'unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 16 – Comitato di Gestione: riunioni, deliberazioni e verbali

Le riunioni del Comitato di Gestione sono valide quando sono presenti almeno due membri.

Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti, la proposta si considera respinta.

I verbali delle deliberazioni sono redatti dal Direttore generale e firmati dal Presidente e dal Direttore generale medesimo.

Ogni membro del Comitato di Gestione può far inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni a giustificazione del voto espresso

Art. 17 - Presidente: poteri e compiti

Il Presidente è il rappresentante legale della Fondazione.

Al Presidente è attribuito il compito di:

- a) convocare e presiedere il Consiglio Generale ed il Comitato di Gestione;
- b) rappresentare la Fondazione in giudizio e nei rapporti con terzi;
- c) promuovere l'attività della Fondazione per il conseguimento degli scopi statutari
- d) informare il Comitato di Gestione in modo periodico e sistematico dei problemi emersi nella gestione ordinaria e delle soluzioni adottate;
- e) vigilare sull'applicazione dello statuto;
- f) nei casi di urgente ed assoluta necessità adotta i provvedimenti di competenza del Comitato di Gestione, sottoponendoli alla ratifica del medesimo nella prima seduta successiva alla data dei provvedimenti adottati;
- g) promuovere tempestivamente, alla scadenza degli organi statutari, gli atti necessari per il rinnovo, sollecitando le designazioni presso i rispettivi soggetti o organi a ciò deputati.

Il Presidente è coadiuvato da un Vice Presidente, che ne fa le veci in caso di assenza o impedimento, da lui designato tra i membri del Consiglio Generale non nominati dal Sindaco di Brescia.

Art. 18 – Organo Sindacale e di Revisione

Il Collegio Sindacale è l'organo cui spetta la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e suo concreto funzionamento.

Vigila inoltre sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo cui la Fondazione dichiara di attenersi

Il Collegio Sindacale ha compiti anche di revisione legale dei conti ed è composto di tre membri effettivi, di cui due nominati dal Sindaco di Brescia e uno nominato dal Vescovo di Brescia, e due supplenti, di cui uno nominato dal Sindaco di Brescia ed uno nominato dal Vescovo di Brescia, scelti tra persone di adeguata professionalità ed iscritte all'Albo dei revisori contabili.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dal Consiglio Generale.

I Sindaci restano in carica per cinque esercizi fino alla data di approvazione da parte del Consiglio Generale del bilancio relativo al quinto esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale riferisce al Consiglio Generale ed al Comitato di Gestione e può partecipare alle loro sedute.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dal Consiglio Generale all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, nei limiti del 50% di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 10.

Art. 19 - Bilancio di esercizio

La gestione deve essere ispirata ai principi della cautela e prudenza e perseguire l'equilibrio economico.

Il Comitato di Gestione deve garantire alla fine di ogni esercizio con decorrenza dal primo gennaio e termine al 31 dicembre, almeno il pareggio economico dato dalla differenza dei costi e ricavi non includendo nella voce ricavi le plusvalenze derivanti dall'alienazione dei cespiti ed aggiungendo, nella voce costi, la capitalizzazione di parte degli stessi nello stato patrimoniale.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico ed al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni deliberazione che importi nuove o maggiori spese provvede ai mezzi per farvi fronte.

L'inosservanza di quanto stabilito dal presente articolo per due esercizi anche non consecutivi costituisce grave inadempimento e determina la decadenza di diritto del Comitato di Gestione.

Il conseguimento di perdite per almeno tre esercizi da quando lo stesso è in carica determinano la decadenza di diritto anche del Consiglio Generale.

Art. 20 - Regolamento di organizzazione e funzionamento

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, il Consiglio Generale approva uno o più Regolamenti di organizzazione e funzionamento della Fondazione.

Art. 21 - Modifiche statutarie ed estinzione

Le modifiche al presente Statuto e l'eventuale estinzione o trasformazione della Fondazione devono essere approvate con la maggioranza qualificata di almeno 8/11 dei membri del Consiglio Generale.

Qualora il Consiglio Generale ritenesse decaduto lo scopo sociale o per qualsiasi ragione ritenesse di dover sciogliere l'Ente, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, previa dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità competente, ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile.

I beni che resteranno, esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad altre O.N.L.U.S. comunali o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge n. 662/96, in conformità alle finalità statutarie secondo le indicazioni del Comune di Brescia.

Per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali, la Fondazione, previo parere favorevole dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può fondersi con altre ONLUS che perseguono gli stessi fini.

Art. 22 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 23 – Norme transitorie

Il presente statuto entra in vigore all'atto di iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento di approvazione da parte dell'Autorità competente, a cui farà seguito l'avvio delle procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2014.

Nel frattempo gli organi attuali resteranno in carica con pienezza dei poteri.

Il Consiglio di amministrazione dovrà uniformare allo statuto il regolamento di organizzazione e funzionamento della Fondazione ed i regolamenti interni, che restano in vigore fino all'adozione dei nuovi.

In sede di prima nomina del Consiglio Generale due su cinque e uno su due dei nominati rispettivamente dal Sindaco e dal Vescovo, restano in carica per tre esercizi.